

**Convenzione per il conferimento della funzione di stazione
unica appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 c.
88 della Legge 7/4/2014 n. 56 e dell'art. 62 c.9 del D.Lgs.
36/2023**

TRA

La Provincia di Lucca (di seguito Provincia) codice fiscale 80001210469, rappresentata in questo atto dal Dr. nato a il, il quale interviene nella sua funzione di Dirigente, in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n° 16 del 24/07/2023

E

il Comune di (di seguito Comune) codice fiscale....., rappresentato in questo atto dal nato a il, il quale interviene in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

Premesso che:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da ora in poi denominato "codice", secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 63, quarto comma, secondo periodo, del codice, dispone che in sede di prima applicazione **le stazioni appaltanti delle provincie sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate;**
- l'art.225 comma 8 del codice dispone che alle procedure di affidamento finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR e dal PNC si applicano anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n.108/2021;

- l'art. 52 del citato D.L. 77/2021 obbliga i Comuni non capoluogo di provincia a ricorrere a unioni di comuni, provincie, città metropolitane o comuni capoluogo di provincia per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 o di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a € 1.000.000 o di beni e servizi di importo pari superiore alle soglie comunitarie finanziati con risorse PNRR e PNC;
- la Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 c. 88 della Legge 7/4/2014 n. 56 sta già svolgendo da tempo la funzione di stazione unica appaltante per alcuni Comuni del proprio territorio;
- in data 28/06/2023 la "Stazione Appaltante della Provincia di Lucca" è stata iscritta con riserva nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate;
- il Comune di _____ ha manifestato la volontà di avvalersi delle funzioni della Provincia quale Stazione Unica appaltante con delibera Consiglio Comunale n° del, con cui è stato anche approvato lo schema della presente convenzione;
- la Provincia ha altresì approvato lo schema della presente convenzione con Delibera Consiglio Provinciale n. 16 del 24/07/2023, come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 925 del 17/08/2023 del Settore Affari Generali a seguito di riscontro di un refuso all'art. 4 c. 5.

Tutto ciò premesso, le "Parti", convengono quanto segue:

ART. 1 – Procedure oggetto di affidamento e programmazione

1. Il Comune - fatte salve le proprie competenze ai sensi dell'art. 62 c. 1 del Codice - affida alla Provincia, che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara che il Comune non può svolgere in modo autonomo, avendo l'obbligo di ricorrere ad una committenza centralizzata.
2. Il Comune si impegna a fornire il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi vigenti al momento della stipula della presente Convenzione e si impegna a fornire tempestivamente le eventuali modifiche per un'adeguata programmazione nell'espletamento delle gare. Non si potrà procedere alla procedura di gara per lavori, servizi o forniture non inseriti negli atti di programmazione del Comune.
3. Per la programmazione delle procedure da parte della Provincia sarà utilizzato il seguente ordine di priorità:

I. le gare per le quali il Comune non è qualificato con i seguenti sotto- criteri:

- a) gara che se non aggiudicata comporta con certezza la perdita di finanziamenti, attestata dal RUP del Comune;
- b) appalti necessari per la ripresa di un servizio pubblico essenziale;
- c) appalti relativi a servizi pubblici essenziali;
- d) appalti non ricompresi negli atti di programmazione comunicati dal Comune alla Provincia

II. eventualmente le gare per le quali il Comune è qualificato con i seguenti sotto-criteri:

- a) gara che se non aggiudicata comporta con certezza la perdita di finanziamenti, attestata dal RUP del Comune;
- b) appalti necessari per la ripresa di un servizio pubblico essenziale;
- c) appalti relativi a servizi pubblici essenziali;
- d) appalti non ricompresi negli atti di programmazione comunicati dal Comune alla Provincia.

- 4. A seguito della richiesta del Comune, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, sulla base dei criteri riportati al comma precedente e, a parità di priorità, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste. Si evidenzia che comunque la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire –completa- con anticipo tale da consentire alla Provincia di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. Qualora il Comune non rispetti dette condizioni non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Provincia per la perdita del finanziamento.
- 5. Fermo restando l'ordine di priorità indicato al precedente comma 4 e pur potendo procedere autonomamente, è facoltà del Comune richiedere alla Provincia, tramite PEC, l'espletamento delle procedure di gara per le quali non c'è obbligo di ricorrere ad una committenza centralizzata. In tal caso la Provincia valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto e comunicherà, entro 10 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad adempiere o il termine differito rispetto a quello previsto dal successivo art.2 c.2 entro il quale potrà adempiere alla richiesta, senza che il Comune possa avanzare pretese in merito.
- 6. La programmazione delle gare, le modalità di gara e l'ordine di svolgimento dovranno essere concertate tra le parti.
- 7. L'affidamento riguarda tutte le fasi della procedura di gara come specificate nel successivo articolo 2, per le fasi di predisposizione degli atti di gara, di pubblicazione del bando, e del successivo svolgimento della gara fino alla proposta di aggiudicazione.

8. Sempre previa concertazione tra le Parti, potranno essere aggregate in un'unica gara gli acquisti omogenei di più enti, Provincia compresa, onde conseguire economie di scala.
9. E' comunque facoltà del Comune di procedere autonomamente per quegli affidamenti che la normativa vigente in materia consente.

ART. 2 – Attività affidate alla Provincia

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 la Provincia svolge le seguenti attività:

- supporta il Comune nella predisposizione dei capitolati speciali, della determinazione a contrattare e nell'individuazione delle modalità di scelta del contraente, dei criteri di valutazione delle offerte e dell'attribuzione dei valori ponderali, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuando una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione, proponendo le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- verifica la completezza, la coerenza e la conformità della documentazione trasmessa, restando inteso che in relazione a tali profili rimane la responsabilità esclusiva del RUP del Comune, del progettista, del dirigente e/o di altri soggetti incaricati dal Comune stesso;
- Nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal Comune, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RUP del Comune di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RUP soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; in caso di inerzia del RUP del Comune o di mancato accoglimento, la Provincia non ne sarà responsabile. In tale caso il termine per l'avvio della procedura di gara di cui alla presente convenzione, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta o comunque trascorso il termine massimo di 10 giorni;
- non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché delle soluzioni proposte, ciò non costituirà fonte di responsabilità alcuna in capo alla Provincia;
- compie tutte le attività inerenti all'indizione e allo svolgimento della gara secondo la normativa vigente fino alla proposta di aggiudicazione, tra cui la richiesta del CIG (codice identificativo gara) che sarà "preso in carico" dal Comune successivamente alla proposta di aggiudicazione;

- redige gli atti di gara (il bando di gara e il disciplinare di gara e la lettera di invito, etc.) e si occupa degli eventuali obblighi di pubblicazione;
- in caso di pubblicazioni a pagamento la Provincia si occupa della procedura di affidamento del relativo servizio, per conto del Comune, al quale sarà direttamente inviata la relativa fattura da parte del soggetto affidatario del servizio;
- quantifica l'importo delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento della gara da recepire da parte del Comune nella determina a contrarre;
- designa un Responsabile per la fase di espletamento della procedura, ai sensi del Codice, responsabile per le attività svolte dalla Provincia come individuate nel presente articolo;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della/e procedura/e di gara in tutte le sue fasi, ovvero:
 - l'evasione delle richieste di chiarimento in merito alla procedura di appalto, la risposta ai quesiti da parte degli operatori economici, dandone comunicazione attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previa collaborazione con il Comune per le richieste di carattere tecnico;
 - la fase di ammissione e di esclusione dei concorrenti durante la valutazione della documentazione amministrativa, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti,
 - lo svolgimento di eventuali sub-procedimenti quali richieste di accesso agli atti, soccorso istruttorio quando di competenza della Provincia;
- verifica la completezza, la regolarità, nonché la conformità al dettato normativo, delle dichiarazioni dei concorrenti in fase di gara, in merito al possesso dei requisiti previsti dal Codice, fatte salve le prerogative del Rup del Comune in merito alle valutazioni discrezionali dei requisiti soggettivi di cui all'art.95 del Codice;
- tiene informato costantemente il Comune di ogni sviluppo inerente la procedura di gara e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al Rup del Comune;
- cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;
- nomina la Commissione giudicatrice, quando necessaria, su proposta del Rup del Comune, comprensiva di eventuali nominativi di soggetti esterni, designati dal Comune con oneri a carico dello stesso;
- informa il Comune dell'avvenuta proposta di aggiudicazione e propone al Comune l'adozione della determina di approvazione della suddetta proposta;

2. La Provincia si impegna a pubblicare il bando di gara, oppure spedire la lettera d'invito entro 30 giorni dal ricevimento tramite PEC della documentazione di gara, completa in ogni sua parte;
3. Nel caso di procedimenti impegnativi, il Comune, d'intesa con il dirigente della Provincia preposto alla responsabilità della Stazione Unica Appaltante, supporterà le attività di competenza della Provincia con proprio personale competente in materia oggetto dell'appalto, nelle modalità ritenute più opportune.
4. Nell'espletamento dell'attività la Provincia potrà mettere anche a disposizione modelli di capitolati, determina a contrattare con relativi allegati dalla medesima già elaborati per prestazioni ricorrenti (beni, servizi, manutenzione ordinaria strade ed edifici).

ART. 3 - Attività del Comune

1. Restano a carico del Comune i seguenti adempimenti:

- programmazione e progettazione degli interventi, ai sensi degli artt.37 e 41 del Codice;
- nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del codice;
- in caso di lavori: redazione, approvazione dei diversi livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, capitolato speciale e ogni altro documento necessario ai fini della gara, ai sensi dell'art.41 del Codice;
- in caso di forniture e servizi: redazione ed approvazione del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro documento da porre a base di gara, ai sensi dell'art.41 c.12 e seguenti del Codice;
- assunzione della determina a contrarre nella quale sono formalmente conferite alla Provincia le attività di cui all'art. 2;
- indizione di eventuale manifestazione di interesse;
- scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure senza pubblicazione del bando;
- fornire alla Provincia quanto necessario per le risposte ai quesiti che investono aspetti tecnici della documentazione a base di gara;
- proposta di nomina della commissione giudicatrice, quando necessaria, ivi compresa l'indicazione dei nominativi di eventuali soggetti esterni con oneri ad esclusivo carico del Comune. A tale fine il Comune invia alla Provincia i curriculum dei membri proposti e le dichiarazioni di incompatibilità richieste dalla vigente normativa;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- attività di controllo sul primo classificato ed eventuali altri concorrenti in ordine al possesso dei requisiti in base alla normativa vigente;

- eventuale approvazione della proposta di aggiudicazione della gara fatta dalla Provincia e determina di aggiudicazione;
 - presa in carico il CIG acquisito dalla Provincia dopo la proposta di aggiudicazione;
 - eventuale consegna in via d'urgenza qualora si renda necessaria;
 - predisposizione e stipula del contratto d'appalto;
 - invio delle comunicazioni obbligatorie per legge di propria competenza, tra le quali le comunicazioni di aggiudicazione e di esito gara ai partecipanti;
 - esecuzione del contratto ed eventuale contenzioso relativo all'esecuzione medesima.
2. Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Provincia le funzioni strumentali.

ART. 4 – Rapporti finanziari e gestione del contenzioso

1. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come Stazione Unica Appaltante sono costituite da:
 - a) costi diretti, le spese vive derivanti dallo svolgimento di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, compensi per le commissioni giudicatrici etc.);
 - b) costi generali, le spese sostenute per il funzionamento della SUA (spese di personale, spese generali della struttura come utenze, pulizie, materiali di consumo, messa a disposizione di locali, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, spese per incentivi al personale etc.)
2. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni affidate alla Provincia ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, dovrà corrispondere alla medesima i costi diretti, di cui al comma 1 lett. a), necessarie per lo svolgimento della gara. Il Comune dovrà altresì farsi carico di eventuali altre spese vive connesse e conseguenti all'appalto.
3. Il Comune, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto pertanto a versare alla Provincia, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, il contributo ANAC per l'acquisizione del CIG, calcolato in base alla vigente normativa. In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente al Comune quindi dallo stesso liquidate.
4. Il Comune riconosce alla Provincia a titolo di rimborso spese dei costi generali, di cui al comma 1 lett. b), un somma pari ad un ottavo del 2%, ridotta del 50% in caso di gara deserta, dell'importo a base della procedura che dovrà essere liquidata alla Provincia entro 15 giorni dalla data di adozione della determinazione di presa d'atto degli esiti di gara.

5. Per le procedure di cui al precedente art.1 c. 5 della presente convenzione, il Comune riconosce alla Provincia a titolo di corrispettivo dei costi generali, di cui al comma 1 lett. b), una somma pari ad un quarto del 2%, ridotta del 50% in caso di gara deserta, dell'importo a base della procedura che dovrà essere liquidata alla Provincia entro 15 giorni dalla data di adozione della determinazione di presa d'atto degli esiti di gara.
6. Eventuali contenziosi attinenti alla procedura di gara saranno gestiti in accordo sia dalla Provincia che dal Comune. La Provincia si costituirà in giudizio solo nel caso in cui controversie instaurate da terzi riguardino atti emanati dalla stessa o fasi procedurali dalla stessa direttamente gestite. La Provincia si impegna in ogni caso a fornire tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione utili al Comune per lo svolgimento dell'attività difensiva.
7. Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga relativamente a una fase diversa da quella di gara sono di competenza del Comune, in conformità al precedente art.3.

ART. 5 – Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni e potrà comunque essere revisionata ed aggiornata dalle Parti entro il 31/12/2023 nonché al variare dell'attuale quadro normativo della qualificazione delle Stazioni Appaltanti o di sostanziali modifiche procedurali.
2. Il Comune potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento previo un preavviso di almeno trenta giorni, e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

ART. 6 – Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui siano venute a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutto il tempo in cui la Convenzione sarà efficace.
3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente accordo.

ART. 7 – Nomina responsabile trattamento

Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente, nomina la Provincia quale Responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente secondo lo schema predisposto dagli uffici della Provincia medesima.

ART. 8 - Foro competente

1. Le eventuali controversie aventi natura civilistica, riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Lucca.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti anche qualora intervengano modifiche all'iscrizione delle Parti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da Anac.
2. Le modifiche e/o integrazioni sono da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

Lucca.....

Il Dirigente Settore Affari Generali

della Provincia di Lucca

Luigi De Angelis

Il del Comune

.....